



Regolamento concernente le modalità di Informazione Scientifica sul Farmaco -ESTRATTO-

1. Gli informatori scientifici del farmaco (ISF) devono esibire il proprio **tesserino di riconoscimento regionale** insieme ad un documento d'identità in corso di validità, se richiesto.
2. Il ricevimento può avvenire solo **presso gli studi medici e la Direzione Scientifica**.
3. Il ricevimento da parte dei medici può avvenire **lunedì, mercoledì e venerdì** (escluso festivi) **dalle ore 13:00 alle ore 15:00** senza interferire con prassi istituzionali e ordinarie del personale. Il ricevimento da parte della Direzione Scientifica può avvenire in giornate diverse previo appuntamento con la segreteria di Direzione Scientifica.
4. L'Azienda farmaceutica può presentare uno stesso prodotto contenente lo stesso principio attivo **ad un medico IRST per un massimo di 5 volte per anno**. Deroghe sono ammesse solo per comunicazioni riguardanti l'uso appropriato del medicinale, con particolare riferimento a modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) che prevedono nuove indicazioni terapeutiche e/o nuove informazioni sulla sicurezza.
5. Per informare il medico gli ISF devono utilizzare solo:
 - il materiale **autorizzato dal Ministero della Salute o dall'AIFA**;
 - altra documentazione sul medicinale **depositata presso AIFA da almeno 10 giorni**; la data di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato (art. 120, D.Lgs. 219/06);
 - la **classificazione del medicinale** ai fini della fornitura;
 - il **prezzo di vendita**;
 - le **condizioni** alle quali il prodotto può essere **prescritto e dispensato a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**.
6. Gli ISF non possono concedere, offrire o promettere premi o vantaggi economici, salvo che di valore trascurabile fissato ad un massimo di 20 euro annui (art. 123, D.Lgs. 219/06). Materiale quale abbonamenti a riviste, testi, accesso a banche dati, ecc. (se di valore superiore ai 20 euro) può essere ceduto gratuitamente **solo alla Direzione Sanitaria**.
7. Per i campioni gratuiti:
 - la consegna è disciplinata dall'art. 125, D.Lgs. 219/06;
 - per i farmaci destinati ad "uso compassionevole" o alle sperimentazioni cliniche si fa riferimento alla normativa vigente: Decreto del Ministero della Salute 8.5.2003 e D.Lgs. 211/03;
 - per i farmaci si classe Cnn, la consegna deve essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria.
8. Le Aziende farmaceutiche possono realizzare o contribuire a realizzare congressi, convegni o riunioni, se l'AIFA, sentita la Regione dove ha sede l'evento, concede la propria autorizzazione (art. 125, D.Lgs. 219/06).

Per permettere le attività programmate a favore dei pazienti, la Direzione Sanitaria e il personale medico IRST vigileranno sul rispetto di quanto stabilito.

Rev. 01 del 07.2017